

**REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE DELL'ART. 44
DELLO STATUTO COMUNALE
ORGANISMI DI
PARTECIPAZIONE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 144 DEL
12.12.2000**

COMUNE DI TIVOLI

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 44

DELLO STATUTO COMUNALE

-PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE-

TITOLO I

REGISTRO MUNICIPALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ART. 1

LE ASSOCIAZIONI E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Il Comune di Tivoli riconosce come soggetti istituzionali le associazioni e le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio con finalità di pubblico interesse e di rilevanza sociale, Si intendono comprese tra le finalità quelle che si esplicano nei campi della promozione sociale dei soggetti più deboli ed emarginati, della promozione culturale e della tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale, della promozione della pratica sportiva, e nel campo degli interessi e dei bisogni circoscritti a porzioni di territorio.

L'indicazione di cui al precedente comma non ha carattere esaustivo, ma deve intendersi comprensiva di ogni altra finalità avente pubblico interesse e rilevanza sociale.

ART. 2

IL REGISTRO MUNICIPALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

È istituito il Registro delle Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato.

La tenuta e la gestione del Registro sono curate dal settore II Servizi alla persona.

Il registro si articola in categorie corrispondenti alle finalità di pubblico interesse e di rilevanza sociale indicate dal comma 1 dell'Art. 1.

Per ogni Associazione e Organizzazione di Volontariato iscritta al Registro viene predisposta una scheda contenente l'indicazione delle finalità perseguite, della sede sociale, degli organi rappresentativi e del numero degli iscritti. Alla scheda vanno allegate copie di tutti i documenti richiesti comprovanti i requisiti necessari per l'iscrizione.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune pubblica all'Albo Pretorio, diviso per categorie, il Registro Municipale delle Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato.

ART. 3

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Per l'iscrizione nel Registro Municipale delle associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato, le richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) finalità rientranti nelle categorie indicate dal comma 1 dell'Art. 1;
- b) un numero di iscritti non inferiore a 10;
- c) costituzione dell'Associazione o dell'Organizzazione di Volontariato, comprovata da atto regolarmente registrato anteriore di almeno un anno alla data della richiesta di iscrizione;
- d) uno statuto contenente regole democratiche di organizzazione.

Per le sezioni di Associazioni o di organizzazioni di Volontariato di rilievo nazionale, e per le Associazioni e le organizzazioni di Volontariato che svolgono attività organizzata da Enti Pubblici o di rilevanza pubblica, si considerano sostitutivi dei documenti richiesti al precedente comma ai punti c) e d) le attestazioni dei legali rappresentanti di livello provinciale, regionale o nazionale e i certificati di affiliazione.

Il venire meno di anche uno solo di questi requisiti comporta la cancellazione dal Registro.

Le associazioni e le organizzazioni di Volontariato hanno l'obbligo di comunicare al Comune ogni variazione riguardante i requisiti indicati al comma 1 del presente Articolo.

ART. 4

PROCEDIMENTO PER L'ISCRIZIONE

Per ottenere l'iscrizione nel Registro, le associazioni e le Organizzazioni di Volontariato devono presentare domanda in carta semplice al Sindaco. Alla domanda devono essere allegate :

- a) copia dell' atto regolarmente registrato comprovante la costituzione;
- b) una dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione o dell'Organizzazione di Volontariato attestante il numero degli iscritti;
- c) una copia dello statuto;
- d) una scheda contenente i dati di cui al comma 4 dell'Art. 2.

L'iscrizione viene effettuata d'ufficio salvo la verifica dei requisiti validi per l'accesso.

La Giunta Comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio atto deliberativo, approva l'elenco, diviso per categorie, delle Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro Municipale e ne dispone la cancellazione nei casi in cui, nel corso dell'anno, siano venuti a mancare i requisiti validi per l'iscrizione.

TITOLO II CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ART.5

ISTITUZIONE

Riconosciuta l'importanza dell'associazionismo e del volontariato quali attive ed autonome presenze culturali ed operative, sottolineata la necessità di operare in rapporto di stretta collaborazione con i soggetti associativi che si propongono la finalità della promozione sociale dei più deboli ed emarginati, della promozione culturale e della tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, della promozione della pratica sportiva e di promozione nel campo degli interessi e dei bisogni circoscritti a porzioni di territorio, il Comune di Tivoli istituisce, ai sensi dell'Art. 44, comma 3 lettera c dello Statuto comunale, le relative

Consulte delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato, intese come incontro permanente tra il mondo dell'autorganizzazione partecipativa e l'Amministrazione Comunale.

ART.6

FINALITA' ED IMPEGNI

Le Consulte partecipano alla verifica del bisogno culturale e sociale e delle risposte pubbliche e private esistenti sul territorio, ai fini della programmazione dei servizi e dei progetti. Esse si propongono come coordinamento delle iniziative di servizio attraverso una nuova collaborazione tra associazionismo ed Ente Locale per rendere più incisiva la risposta ai bisogni, nel rispetto delle proprie autonomie, evitando la competitività e la sostituzione dei ruoli. -

Il Comune e le Consulte si impegnano alla reciproca informazione sulle rispettive attività svolte e ad elaborare le forme attraverso le quali possono gestirsi concretamente progetti di intervento in collaborazione diretta tra Amministrazione Comunale e le Associazioni.

ART. 7

ORGANI DELLE CONSULTE

Gli Organi delle Consulte sono :

- l'Assemblea
- il Presidente
- l'Esecutivo

ART. 8

COMPOSIZIONE DELL' ASSEMBLEA DI OGNI CONSULTA

L'Assemblea è costituita:

- dal Sindaco del Comune di Tivoli o dall'Assessore competente per materia da lui delegato
- dal Presidente
- da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni e delle Organizzazioni di i volontariato di categoria iscritte nel Registro Municipale.

Esplica le funzioni di segretario durante le riunioni previste dal presente regolamento un membro dell'Assemblea nominato dal Presidente.

Hanno diritto al voto tutti i membri dell'Assemblea.

ART. 9

COMPITI DELLE ASSEMBLEE

Le assemblee hanno i seguenti compiti:

- di favorire la costituzione tra l'Amministrazione, le Associazioni e le Organizzazioni di Volontariato, di un sistema informativo rispetto ai bisogni emergenti sul territorio comunale e agli interventi ad essi relativi;
- di favorire la collaborazione tra le iniziative pubbliche e quelle delle Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato;
- di approfondire, esaminare ed avanzare proposte sul rapporto tra Ente Locale e associazionismo.

ART. 10

ARTICOLAZIONE DELLE CONSULTE IN COMMISSIONI PER AREE DI INTERVENTO

Ogni Consulta può articolarsi in commissioni il cui numero, composizione, e funzionamento sono demandati alla libera scelta delle rispettive assemblee. Ogni commissione nomina un coordinatore.

ART. 11

COMPITI DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni sono lo strumento per lo studio e l'analisi di problemi specifici e per la programmazione di interventi mirati al loro superamento. Esse costituiscono il tramite tra l'Assemblea e l'Esecutivo, e coadiuvano quest'ultimo per il raggiungimento delle finalità stabilite dall'art. 6.

ART. 12

COMPOSIZIONE DEGLI ESECUTIVI DELLE CONSULTE

L'Esecutivo della Consulta è composto da :

- il Presidente
- i Coordinatori delle Commissioni

ART. 13

COMPITI DEGLI ESECUTIVI

L'Esecutivo è lo strumento per dare seguito agli orientamenti e alle proposte scaturite dall'Assemblea. In particolare:

- propone iniziative pubbliche, convegni, dibattiti e ricerche nelle aree di competenza; opera per la costituzione del sistema informativo di cui all'art. 9;
- esprime pareri sulle convenzioni e/o sui protocolli d'intesa tra l'Amministrazione e le Associazioni;
- propone e esamina nuovi settori di intervento;
- esamina e propone soluzioni di problemi che insorgessero tra l'Amministrazione e le Associazioni;
- trasmette le determinazioni all'Amministrazione Comunale.

ART. 14

I PRESIDENTI DELLE CONSULTE

I Presidenti delle Consulte sono eletti dalle rispettive Assemblee tra i rappresentanti delle Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato, e rimangono in carica per tre anni. L'elezione dei Presidenti viene effettuata alla prima riunione, riconosciuta valida con la presenza dei 2/3 dei rappresentanti delle Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato. Risulta eletto colui che otterrà la maggioranza assoluta dei voti presenti.

In caso di dimissioni o di revoca si procede con le modalità di cui al comma precedente.

La revoca del Presidente può essere richiesta dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea dei rappresentanti delle Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato con valide motivazioni.

La prima seduta delle assemblee è convocata dal Sindaco.

Analoga convocazione è effettuata in caso di revoca, avvenuta, del Presidente.

ART. 15

COMPITI DEI PRESIDENTI

I compiti del Presidente sono :

- presiedere l'Assemblea della Consulta
- convocare l'Assemblea e l' Esecutivo, proponendo un ordine del giorno
- coordinare i lavori dell'Esecutivo.

Il Presidente partecipa ai lavori delle commissioni ove la sua presenza venga richiesta o ritenuta da Lui opportuna.

Il Presidente convoca l'assemblea due volte l'anno in seduta ordinaria, ed in seduta straordinaria qualora ne facessero richiesta almeno 1/3 dei

rappresentanti membri dell'Assemblea, ovvero una commissione, ovvero il Sindaco, o il Suo Delegato.

ART. 16

PARTECIPAZIONE

Ai lavori dell'Assemblea, delle Commissioni e dell'Esecutivo possono essere invitati, con solo diritto di parola, amministratori, Dirigenti, funzionari, e operatori dell'Amministrazione Comunale, della A.S.L. RM-G ed esperti in relazione a particolari temi da trattare.

ART. 17

SEGRETERIA

Le funzioni di segreteria delle Consulte e dei loro Organi, salvo le funzioni di Segretario dell'Assemblea come previsto dall'art. 8 del presente regolamento, saranno svolte da persone individuate nell'ambito dei rappresentanti dell'Assemblea, a cui verranno forniti i materiali di cancelleria.

ART. 18

VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

Le riunioni delle Assemblee, delle Commissioni e dell'Esecutivo sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti ad eccezione di quanto previsto per l'elezione del Presidente.

Art. 19

RIUNIONE DEGLI ORGANI

Le riunioni degli organi delle Consulte si svolgono presso il Palazzo Comunale.